

REGOLAMENTO (CE) N. 1659/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 2000****recante modificazione del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2 e l'articolo 33, paragrafo 12,

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

1) All'articolo 7, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

(1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1434/2000 ⁽³⁾, prevede una deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ⁽⁵⁾, fissando a 60 EUR l'importo al di sotto del quale non è necessaria la presentazione di un titolo per prodotti per i quali non è richiesta alcuna restituzione. Risulta opportuno, per fini di semplificazione, convertire tale importo in capi, per i bovini vivi, e in tonnellate, per gli altri prodotti.

«Tuttavia, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, non è necessaria la presentazione di un titolo di esportazione per quantitativi inferiori o pari a 9 capi, nel caso dei prodotti del codice NC 0102, e a 2 tonnellate, nel caso degli altri prodotti.»

2) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

(2) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, per i riproduttori di razza pura del codice NC 0102 10, una durata di validità di 75 giorni per i titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione ed un termine di 4 mesi, più quello in corso, per i titoli rilasciati conformemente alla procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Dall'esperienza risulta che detti termini sono troppo brevi e che occorre portarli a 5 mesi, più il mese in corso. Inoltre, risulta anche opportuno derogare, in tale contesto, al termine di cui all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88 entro il quale l'esportatore deve informare l'organismo emittente il certificato in merito all'esito della gara aperta in un paese terzo importatore, portandolo da 21 giorni a 90 giorni.

«1. Per le esportazioni di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, subordinate al rilascio di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, la durata di validità dei titoli con fissazione anticipata della restituzione è fissata a:

— cinque mesi, più la frazione del mese in corso, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 e a settantacinque giorni, per i prodotti di cui ai codici NC 0102 90 de 1602,

— trenta giorni, per gli altri prodotti,

a decorrere dalla relativa data di rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, per i titoli d'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine rilasciati conformemente alla procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità scade al termine del

— quinto mese, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10,

— quarto mese, per gli altri prodotti,

successivo al mese del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine di ventun giorni è sostituito con novanta giorni, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10.»

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
